

FOGLIO INFORMATIVO

Incasso assegni tratti su banche estere

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per azioni

Sede legale: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Sede amministrativa: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Numero verde: 800 154 664

Telefono: 0173 757111

Fax: 0173 757686

Indirizzo telematico: www.bancaalpimarittime.it

e-mail: info@bancaalpimarittime.it

Codice ABI: 08450.9

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4291.10

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative: A 159716

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00195530043

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve: (quali risultano dall'ultimo bilancio approvato) € 49.760.356,00

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Si tratta dell'operazione con la quale la banca negozia "salvo buon fine" un assegno denominato in divisa estera o in euro tratto su una banca estera o da un operatore estero. Bisogna tener presente il rischio dell'eventuale storno della negoziazione qualora l'assegno dovesse risultare im-pagato.

Si precisa che per gli assegni "esteri" a differenza di quelli "Italia" non esiste un termine di stor-nabilità. Per ovviare a tale problema si può presentare l'assegno al dopo incasso. In questo caso il presentatore riceve l'accredito solo successivamente all'effettivo incasso. Anche in questo caso l'assegno, in taluni paesi e per casi specifici (truffa, rapine etc.) può essere stornato.

L'assegno, debitamente girato, viene presentato all'incasso "Sbf" o "al dopo incasso" dal presen-tatore

Principali rischi (generici e specifici)

Mancato pagamento degli assegni irregolarità formali contraffazione

Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

<u>Spese e commissioni</u>	<u>Valori Espressi in Euro</u>
Spese per negoziazione ed accredito assegni al Sbf	€ 10,00
Spese per insoluto (oltre le spese reclamate)	€ 20,00
Spese per richiesta esito iniziativa cliente	€ 20,00
Commissione intervento: 0,20%	minimo Eur 6,00 massimo Eur 300,00
Valuta assegni in Eur su banche italiane	15 gg. fissi
Valuta assegni in Eur su banche paesi "IN"	15 gg. fissi
Valuta assegni in Eur su banche paesi "OUT"	15 gg. fissi
Valuta assegni in divise "OUT" su banche estere	15 gg. fissi
Valuta assegni in divisa terza su banche estere	15 gg. fissi

Recesso

E' possibile recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità.**

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca ([Via Stazione n. 10 12061 Carrù \(Cuneo\) info@bancaalpimarittime.it](mailto:info@bancaalpimarittime.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice deve rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore BancarioFinanziario**. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it ;
- altro organismo abilitato alla mediazione e riconosciuto dall'ordinamento tramite iscrizione al registro del Ministero della Giustizia, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, previamente concordato con la banca stessa.